

Servizio di Fotoriproduzione

- La fotoriproduzione dei documenti deve essere autorizzata dal direttore dell'Archivio di Stato

- La domanda deve essere compilata su appositi moduli da consegnare al funzionario di sala di studio con il materiale da fotocopiare.

- Le fotocopie, ove possibile, saranno consegnate nella stessa giornata o nella data stabilita dal responsabile del servizio.

- La fotoriproduzione di un documento eseguita dall'Amministrazione o da terzi, per uso strettamente personale o per motivi di studio è soggetta al solo rimborso delle spese.

- Il richiedente dovrà sottoscrivere l'impegno di non divulgare, diffondere o spacciare al pubblico le copie ottenute.

- La violazione di tale impegno comporta l'esclusione da tutti gli Istituti archivistici italiani, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Servizio di riproduzione digitale

- La riproduzione digitale dei documenti deve essere autorizzata dal direttore dell'Archivio di Stato.

- La domanda deve essere compilata su appositi moduli da consegnare al funzionario di sala di studio con il materiale da riprodurre.

- La riproduzione di documenti può essere effettuata tramite l'uso di fotocamera privata, previo pagamento di 3 euro per ogni singola unità di conservazione, in orari prestabiliti e senza uso di cavalletto e parco lampade

- Il richiedente dovrà sottoscrivere l'impegno di non divulgare, diffondere o spacciare al pubblico le copie ottenute.

- La violazione di tale impegno comporta l'esclusione da tutti gli Istituti archivistici italiani, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Autorizzazione a pubblicare

- Per pubblicare la fotoreproduzione di un documento archivistico o di parte di esso, occorre richiedere l'autorizzazione al direttore dell'Archivio da redigere su apposito modulo in bollo.

- La pubblicazione dovrà contenere l'esatta segnatura archivistica del documento, la menzione «su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali» e il divieto di riproduzione o duplicazione.

- L'utente è tenuto a consegnare tre copie della pubblicazione per cui è stata chiesta l'autorizzazione.

- Nel caso di pubblicazione a stampa di materiale documentario o altro, fotografato a spese dell'interessato, lo studioso sarà tenuto al pagamento dei diritti di riproduzione nella misura di:

- Fotografia in bianco e nero EURO 10,33

- Fotografia a colori EURO 51,65

riguardanti un SINGOLO SOGGETTO per un massimo di 10 scatti. Il pagamento dovrà essere eseguito sul c.c.p. 217893 intestato a Tesoreria provinciale dello Stato (capo XXIX – cap. 2583), causale del versamento: servizio fotoriproduzione.

L'interessato dovrà consegnare all'Amministrazione il negativo di ogni fotogramma.

- Nel caso di riproduzione a stampa di materiale documentario o altro, fotocopiato a cura dell'Istituto, lo studioso sarà tenuto al pagamento delle tariffe di riproduzione (EURO 0,08 per fotocopia A4 e EURO 0,15 per fotocopia A3 ed inoltre al pagamento del corrispettivo supplementare (diritti di riproduzione pari a 3 volte il costo della fotocopia da pubblicare).

- I diritti di riproduzione dovuti dal richiedente non riguardano libri con tiratura inferiore alle 2.000 copie e prezzo inferiore a Euro 77,47 né pubblicazioni periodiche scientifiche (decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali dell'8 aprile 1994).